# **SOMMARIO**

CICLI TECNOLOGICI	2
Ambito di applicazione	
Fasi lavorative	
Materie prime	2
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche	
Soglia massima	2
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
Criteri di manutenzione	2
Messa in esercizio e a regime	3
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA Errore. Il segnalibro non è o	definito.

# **CICLI TECNOLOGICI**

## Ambito di applicazione

Gruppi elettrogeni e motori di emergenza utilizzati per non più di 150 ore/anno, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Definizioni ai fini dell'applicazione del presente provvedimento

- potenza termica nominale del gruppo: prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata oraria massima di combustibile bruciato al singolo gruppo elettrogeno, così come dichiarata dal costruttore, espressa in watt termici o suoi multipli;
- potenza termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza: somma delle potenzialità termiche nominali dei gruppi e dei motori collocati all'interno dello stesso stabilimento o sito;

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. le attività di cui alle lettere bb), ee), ff), gg), hh) della Parte I dell'Allegato IV.

I gestori di tali impianti devono pertanto comunicare al Comune in cui ha sede l'insediamento, e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una o più fasi lavorative elencate all'interno dell'allegato tecnico stesso.

#### Fasi lavorative

A. Utilizzo di gruppi elettrogeni e motori di emergenza.

#### Materie prime

1. Combustibili. E' ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili: gasolio, benzina, biodiesel, olio combustibile, metano. GPL

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

#### Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Non sono previsti limiti alle emissioni.

Il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore, dovrà inviare relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto all'Autorità Competente.

I gruppi elettrogeni/motori di emergenza di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW devono essere dotati di apposito contaore.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra riportate entro il 1° settembre 2013.

## Soglia massima

Non prevista per questo allegato.

#### PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

#### Criteri di manutenzione

 Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. ... del ... e s.m.i.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, art. 272 comma 2 *Gruppi elettrogeni e motori di emergenza.* 

Allegato tecnico n. 38

## Messa in esercizio e a regime

- 2. Il gestore, almeno quindici giorni prima del collaudo degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 3. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.

# **RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte il modello in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.